



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 26/25 DEL 21.05.2020

Oggetto: Concessione mineraria temporanea per la coltivazione di terre da sbianca, bentoniti e zeoliti denominata Bortivuile, Comuni di Anela e Bono (SS).
Proponente: Società Clinosa Srl. Procedura di VIA. D.Lgs. n. 152/2006.

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente riferisce che la Società Clinosa Srl (di seguito Società o proponente) ha presentato, al Servizio Valutazioni Ambientali (SVA), il 22 maggio 2017, e regolarizzato in data 18 luglio 2017, da ultimo completata ed integrata in data 9.12.2019, l'istanza di valutazione di impatto ambientale relativa all'intervento denominato "Concessione mineraria temporanea per la coltivazione di terre da sbianca, bentoniti e zeoliti denominata Bortivuile, Comuni di Anela e Bono (SS)", ascrivibile al punto Punto 19) "Attività di coltivazione sulla terraferma delle sostanze minerali di miniera di cui all'art. 2, comma 2 del R.D. 29 luglio 1927, n. 1443" dell'Allegato A1 alla Delib.G.R. n. 34/33 del 2012.

Come risulta dalla documentazione trasmessa dal proponente, l'area per la quale è stata richiesta la concessione mineraria al Servizio attività estrattive e recupero ambientale dell'Assessorato dell'Industria, ha una superficie di circa 91 ha, ed è ubicata "a cavallo tra i limiti amministrativi dei Comuni di Anela e di Bono", a circa 3 km di distanza, in linea d'aria, dai rispettivi centri abitati. Il progetto di coltivazione si sviluppa interamente in agro del Comune di Anela, interessando una superficie di 7,76 ha (che comprende le aree di coltivazione e di servizio), e prevede l'estrazione, nell'arco di 20 anni, di circa 413.500 m³, al netto degli sterili, di minerale "Zeolite Clinoptilolite", mediante la coltivazione a gradoni, con l'impiego di mezzi meccanici senza l'ausilio di esplosivi.

Nei primi tre anni di attività la lavorazione del minerale grezzo sarà effettuata "in conto lavorazione", in un impianto di produzione di inerti e calcestruzzo esistente, ubicato in Comune di Bultei, a circa 10 km dal sito minerario. Successivamente la Società intende operare autonomamente, allestendo un apposito stabilimento in un capannone dismesso nella Z.I. di Ottana, che dovrà essere adattato e dotato di nuovi impianti di frantumazione, granulazione e vagliatura. È prevista la commercializzazione del minerale prodotto sotto forma di diverse categorie merceologiche, differenziate per classi granulometriche, per impieghi, ad esempio, nel settore agronomico, e delle bonifiche di suoli contaminati.

Il progetto di recupero ambientale è finalizzato alla restituzione delle superfici all'attuale uso agro-pastorale, mediante il riempimento dei vuoti minerari con gli sterili di coltivazione, la ricostituzione



del suolo con la terra vegetale accantonata in fase di cantiere, eventualmente integrata con apporti esterni, e l'inerbimento di tutte le superfici con essenze produttive.

In merito all'iter, l'Assessore riferisce che il procedimento è stato avviato in data 18.7.2017 e che a seguito delle pubblicazioni di rito non sono pervenute osservazioni. In data 10.1.2018 si è tenuta, in Comune di Anela, la presentazione pubblica del progetto e dello Studio di impatto ambientale, nel corso della quale non sono state formulate osservazioni. In data 28.2.2018 il Servizio Valutazioni Ambientali ha convocato la conferenza istruttoria, alla quale hanno partecipato, oltre ai funzionari dello stesso SVA, i rappresentanti della Società, i funzionari del Servizio attività estrattive e recupero ambientale e del Dipartimento di Sassari e Gallura dell'ARPAS.

Durante la citata conferenza è stata rilevata la necessità di approfondimenti e integrazioni in merito a diversi aspetti, come illustrato dai rappresentanti degli Enti e nei seguenti contributi istruttori pervenuti da:

- Servizio Attività estrattive dell'Assessorato dell'Industria e recupero ambientale: ha evidenziato la necessità di approfondire la conoscenza della composizione e della posizione del giacimento rispetto alle aree di scavo, e di revisionare il computo dei costi di ripristino;
- Dipartimento di Sassari e Gallura dell'ARPAS: ha consegnato le proprie osservazioni (nota prot. n. 6853/2018 del 27.2.2018), dalle quali è emersa la necessità di approfondimenti in relazione alle tematiche "Ambiente idrico", "Rete di drenaggio delle acque", "Atmosfera", "Rifiuti" e "Piano di Monitoraggio Ambientale";
- Servizio Tutela paesaggio e vigilanza Provincie Sassari – Olbia Tempio (oggi Servizio Tutela del Paesaggio e Vigilanza Sardegna settentrionale): si è data lettura della nota prot. n. 8158 del 28.2.2018 con la quale è stato confermato quanto comunicato in precedenza (nota prot. n. 2252 del 17.1.2018) in merito alla presenza di vincoli paesaggistici all'interno della concessione mineraria e ribadito che "prima della realizzazione degli interventi dovrà essere [...] acquisita la relazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42 del 22.1.2004";
- Provincia di Sassari: si è data lettura della nota prot. n. 9171 del 27.2.2018 con la quale è stato espresso un "parere favorevole" in relazione all'intervento, ferme restando alcune osservazioni dalle quali si evince la necessità di approfondimenti in relazione al giacimento sfruttato, agli aspetti idrogeologici, ai dati di riferimento sulla qualità dell'aria e alla gestione delle acque all'interno del sito minerario.



L'Assessore informa che lo SVA, tenuto conto di quanto emerso nel corso della conferenza del 28.2.2018, degli esiti dell'istruttoria tecnica e dei pareri e contributi istruttori degli Enti coinvolti, ha richiesto una serie di approfondimenti e integrazioni (nota prot. DGA n. 8329 del 13.4.2018), che la Società ha depositato in data 18.7.2018 (prot. DGA n. 16074 del 20.7.2018).

In merito ad alcune tematiche di specifica competenza, il Dipartimento di Sassari e Gallura dell'ARPAS ha segnalato alla Società (nota prot. n. 32477 del 17.9.2018), e chiarito durante un incontro tecnico con la stessa tenutosi a Sassari in data 23.10.2018, diverse carenze rispetto alle quali il proponente ha fornito riscontro con il deposito di integrazioni volontarie in data 14.11.2018 (prot. DGA n. 24372 del 19.11.2018).

Al contempo lo SVA, nell'esaminare le integrazioni trasmesse dal proponente il 18.7.2018, rilevava il persistere di carenze documentali che venivano illustrate alla Società nel corso di un incontro tecnico svoltosi in data 22.5.2019, cui ha fatto seguito l'invio, da parte della Società, di integrazioni volontarie depositate il 6.8.2018 (prot. DGA n. 17024 del 7.8.2019), e ulteriormente completate e integrate in data 9.12.2019 (prot. DGA n. 25668 del 9.12.2019), a seguito dell'ulteriore incontro tecnico con lo SVA del 23 ottobre 2019.

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente riferisce, quindi, che il Servizio Valutazioni ambientali:

- tenuto conto di quanto emerso nel corso della conferenza istruttoria, di tutta la documentazione depositata dalla Società, come da ultimo integrata in data 9.12.2019, dei contributi istruttori e pareri degli Enti coinvolti;
- ritenuto il quadro complessivo di informazioni a disposizione dello SVA adeguato per consentire la comprensione delle caratteristiche e delle dimensioni del progetto di coltivazione e recupero, della tipologia delle opere previste e del contesto territoriale e ambientale di riferimento, nonché dei principali effetti che possono aversi sull'ambiente e delle relative misure di mitigazione,

ha concluso l'istruttoria con una proposta di giudizio positivo in merito alla compatibilità ambientale dell'intervento in oggetto, a condizione che siano poste in essere le misure di mitigazione individuate nello SIA e subordinatamente al rispetto delle seguenti prescrizioni da recepire in sede autorizzativa:

1. come rappresentato nell'elaborato denominato "Piano industriale 2020-2039" allegato alle integrazioni volontarie trasmesse in data 9.12.2019 (prot. DGA n. 25563 del 9.12.2019), entro



- tre anni dall'inizio dell'attività la Società dovrà allestire un proprio impianto di lavorazione del minerale e di confezionamento del prodotto finito, in uno degli edifici dismessi nella zona industriale di Ottana;
2. qualora nel corso dell'attività estrattiva la Società riscontrasse la presenza di minerali esclusi dal piano di coltivazione in progetto, in quantità e qualità tali da renderne opportuna la valorizzazione economica, la stessa dovrà prevederne lo sfruttamento, apportando i conseguenti aggiornamenti nel progetto di coltivazione e nel piano industriale, dandone comunicazione allo SVA, al Servizio attività estrattive e recupero ambientale dell'Assessorato dell'Industria e agli Enti di controllo;
 3. la barriera verde prevista con finalità di mascheramento visivo del cantiere dalla strada SP10, dovrà essere realizzata entro il primo anno di attività. In caso di reimpiego degli esemplari arborei per il recupero ambientale dell'area al termine dei lavori, dovrà esserne valutata la coerenza con il contesto ecologico locale;
 4. in fase di preparazione delle aree di scavo:
 - 4.1 allo scopo di favorire il successivo recupero dei suoli, il terreno vegetale dovrà essere asportato avendo cura di selezionare e stoccare separatamente gli orizzonti superficiali ricchi di humus e quelli più profondi;
 - 4.2 dovrà essere assicurata la stabilità dei cumuli di terreno vegetale, evitando il dilavamento da parte delle acque di deflusso superficiale; qualora si preveda un periodo di stoccaggio del terreno vegetale superiore a un anno, sui cumuli dovranno essere realizzate idonee semine protettive con miscugli di specie erbacee ad elevato potere aggrappante, allo scopo di limitare la perdita di fertilità, il dilavamento e la dispersione di polveri;
 - 4.3 i perastri e altri esemplari arborei che saranno rimossi, in buono stato fitosanitario, dovranno essere possibilmente espianati con tecnica che ne garantisca il successivo attecchimento e reimpiantati per costituire la barriera verde lungo la SP10, ad integrazione degli esemplari arborei indicati nell'elaborato denominato "Integrazioni volontarie al ripristino ambientale" di cui alle sopra citate integrazioni del 9.12.2019. Si rammenta che l'eventuale espianto di querce da sughera è subordinato all'ottenimento dell'autorizzazione del CFVA ai sensi L.R. n. 4/1994;



5. in fase di esercizio, dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti tecnico-progettuali individuati nello SIA e le più efficaci misure di mitigazione al fine di:
 - 5.1 garantire la massima tutela di suolo, sottosuolo e corpi idrici mediante interventi di recupero e smaltimento, a norma di legge, di qualsiasi materiale inquinante sversato accidentalmente sia nelle aree di scavo che nelle aree di servizio;
 - 5.2 minimizzare l'emissione di inquinanti in atmosfera mantenendo i mezzi meccanici in perfetta efficienza e adottando misure gestionali che prevedano lo spegnimento dei mezzi durante il non utilizzo;
 - 5.3 garantire la stabilità dei fronti di scavo, che dovrà essere costantemente monitorata nel corso dell'attività di coltivazione;
 - 5.4 contenere le polveri dovute alla movimentazione dei macchinari in fase di coltivazione, carico e trasporto, su tutte le superfici potenzialmente polverose, soprattutto durante le stagioni secche e le giornate ventose;
6. per quanto concerne la gestione delle acque meteoriche afferenti all'area di cava:
 - 6.1 dovranno essere attuate le misure di gestione e controllo indicate nell'integrazione volontaria del 14.11.2018 (prot DGA n. 24372 del 19.11.2018) e, come prescritto dal Dipartimento dell'ARPAS di Sassari e Gallura con la nota prot. n. 42954 del 3.12.2018 "il proponente dovrà garantire che le misure proposte evitino l'immissione nel corpo idrico recettore di acque di fondo scavo non sufficientemente decantate e qualora tali misure non fossero sufficienti, dovrà impegnarsi a modificarle durante la fase di esercizio";
 - 6.2 nel rispetto delle disposizioni di cui alla Delib.G.R. n. 69/25 del 10.12.2008 – Direttiva in materia di "Disciplina regionale degli scarichi", il proponente dovrà verificare presso la competente Amministrazione provinciale la necessità dell'ottenimento dell'autorizzazione allo scarico nel recettore idrico individuato;
7. a maggior tutela del suolo e delle acque sotterranee, e al fine di minimizzare la dispersione di polveri e/o di fango nella sede stradale, come indicato anche dall'ARPAS nelle osservazioni allegata alla nota prot. n. 6853 del 27.2.2018, la Società dovrà prevedere l'allestimento di una zona di lavaggio delle ruote dei mezzi in uscita dalla miniera; le acque di lavaggio dovranno essere raccolte e convogliate ad apposito impianto di trattamento, opportunamente dimensionato;



8. al fine di ottimizzare l'utilizzo della risorsa idrica per le esigenze di cantiere (bagnatura delle superfici, interventi di recupero o altro) dovranno essere preferenzialmente utilizzate le acque raccolte nei bacini di decantazione; la realizzazione del pozzo prevista, come indicato nella Relazione alle integrazioni allo SIA del 18.7.2018 (prot. DGA 16074 del 20.7.2018), è subordinata all'ottenimento dell'autorizzazione da parte della competente Amministrazione provinciale;
9. In riferimento al recupero ambientale:
 - 9.1 su tutte le aree dovrà essere garantita la copertura dello strato di terreno agrario di spessore medio non inferiore a 30 cm. I volumi mancanti dovranno essere compensati mediante l'apporto di terreno di qualità chimico-fisica idonea per le finalità di progetto e compatibile con i caratteri pedologici del sito; per l'arricchimento in sostanza organica ed elementi nutritivi del letto di semina, dovranno essere utilizzati esclusivamente fertilizzanti organici e compost di qualità, conforme alla normativa vigente;
 - 9.2 fatte salve le finalità di restituzione dell'area all'attuale uso agro-pastorale, al fine di incrementare il grado di naturalità e biodiversità del sito, individuare porzioni, anche marginali e di piccole dimensioni, da destinare all'impianto di specie arbustive e arboree coerenti con il locale contesto ecologico; a tale scopo, se idonei, potranno essere reimpiegati gli esemplari arborei costituenti la barriera verde di cui è prevista la dismissione al termine dei lavori;
 - 9.3 su tutte le superfici oggetto di recupero ambientale dovranno essere garantite le necessarie cure colturali, da estendere per almeno cinque anni dalla chiusura di ciascuna area e sino a completo recupero pedologico, agronomico e naturalistico dei luoghi; su ogni superficie dovranno essere garantite le irrigazioni di soccorso, la protezione dal pascolo e il risarcimento degli esemplari non attecchiti, fino al raggiungimento degli obiettivi di recupero;
 - 9.4 la Direzione Lavori dovrà essere supportata, in tutte le fasi di esecuzione delle opere da un esperto botanico, al fine di verificare la coerenza ecologica e la corretta esecuzione pratica delle opere a verde;
10. il Piano di monitoraggio delle componenti ambientali, dovrà essere strutturato e attuato secondo le indicazioni impartite dall'ARPAS in fase istruttoria, come documentato dalle note



- ARPAS prot. 32477 del 17.9.2018 (osservazioni alle integrazioni di luglio 2018) e prot. n. 39234 del 6.11.2018 (trasmissione resoconto incontro tecnico del 23.10.2018 fra ARPAS e Società) e dalle sopracitate "Integrazioni volontarie" del 14.11.2018;
11. con cadenza triennale dall'entrata in vigore della presente, la Società Clinosa dovrà trasmettere allo SVA e agli Enti di Controllo una relazione tecnico-descrittiva corredata di documentazione fotografica, planimetrie e sezioni, che attesti l'avanzamento dei lavori di coltivazione e recupero ambientale, e che specifichi la coerenza dei lavori con il progetto autorizzato e con le prescrizioni impartite con la presente deliberazione. Nel report dovranno essere indicati i quantitativi di minerali e di sterili estratti e ancora da coltivare, l'attuazione delle misure di mitigazione e i risultati dei controlli effettuati secondo quanto previsto nel Piano di monitoraggio delle componenti ambientali di cui al punto 10.

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente, preso atto delle risultanze istruttorie, propone di esprimere un giudizio positivo sulla compatibilità ambientale per l'intervento denominato "Concessione mineraria temporanea per la coltivazione di terre da sbianca, bentoniti e zeoliti denominata Bortivuile, Comuni di Anela e Bono (SS)", presentato dalla Società Clinosa Srl.

La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessore della Difesa dell'Ambiente, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale della Difesa dell'Ambiente sulla proposta in esame

DELIBERA

- di esprimere, per le motivazioni indicate in premessa, un giudizio positivo sulla compatibilità ambientale dell'intervento relativo al progetto denominato "Concessione mineraria temporanea per la coltivazione di terre da sbianca, bentoniti e zeoliti denominata Bortivuile, Comuni di Anela e Bono (SS)", proposto dalla Società Clinosa Srl, a condizione che siano recepite nel progetto da sottoporre ad autorizzazione le prescrizioni ambientali descritte nel preambolo, e che costituiscono parte integrante della presente deliberazione, sul rispetto delle quali dovranno vigilare, per quanto di competenza, il Servizio Attività Estrattive e Recupero Ambientale, il CFVA, l'ARPAS, il Servizio Tutela del Paesaggio e Vigilanza Sardegna settentrionale, la Provincia di Sassari e il Comune di Anela;
- di stabilire che, fermo restando l'obbligo di acquisire gli altri eventuali pareri e autorizzazioni



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 26/25
DEL 21.05.2020

previsti dalle norme vigenti, la validità della presente deliberazione, ai fini della realizzazione dei lavori relativi all'intervento in oggetto, la cui data di inizio dovrà essere comunicata al Servizio delle Valutazioni ambientali e agli Enti di controllo, è pari a dieci anni dalla pubblicazione della presente deliberazione nel sito web della Regione Autonoma della Sardegna, salvo proroga concessa su istanza motivata del proponente. La Società, in caso di modifiche progettuali o di rinnovo della concessione, dovrà verificare presso il Servizio delle Valutazioni ambientali, la necessità di una nuova procedura.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore Generale

Silvia Curto

Il Vicepresidente

Alessandra Zedda